



COMUNITÀ DELLA PAGANELLA
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201

L'anno duemilaventicinque, addì 22 del mese di dicembre, alle ore 19:10 a seguito di regolari avvisi recapitati si è convocato in seduta ordinaria il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Paganella.			
Presenti		Assente	
		Giustificato	Ingiustificato
Perli Alberto	Presidente		
Pezzi Alessandro	Sindaco del Comune di Spormaggiore		
Mottes Mariavittoria	Sindaco del Comune di Fai della Paganella		
Bottamedi Eleonora	Sindaco del Comune di Andalo		
Donini Lorenzo	Sindaco del Comune di Molveno		
Viola Corrado	Sindaco del Comune di Cavedago		

Assiste e verbalizza il Segretario generale, Daniel dott. Pancheri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Alberto Perli, nella sua qualità di Presidente della Comunità della Paganella, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

VISTI:

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;
- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il Decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);

RILEVATO CHE:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

EVIDENZIATO CHE:

- oltre alle definizioni riportate al punto precedente ed a specifici riferimenti normativi di settore, riguardanti gli ambiti presidiati da Autorità di regolazione istituite dal legislatore, non si rinviene, nel quadro normativo vigente, un elenco positivo di servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- ad eccezione dei settori regolati, nel contesto giurisprudenziale e di prassi, si riscontrano molteplici riferimenti che delineano orientamenti diversificati, ed in alcuni casi contrastanti, circa la riconducibilità delle attività di interesse locale nell'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a seconda delle finalità perseguite, delle modalità di regolazione, delle condizioni di erogazione, delle caratteristiche del territorio e del contesto socio economico;
- solo con l'emanazione del D. Lgs. 201/2022, ed in particolare con l'art. 10 - Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, l'art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, l'art. 24 – Contratto di servizio, sono stati definiti i principi e gli elementi procedurali essenziali per individuare e regolare un servizio pubblico locale a rilevanza economica;

CONSIDERATO che l'art. 30 D.Lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri

enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

APPURATO che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

CONSIDERATO CHE :

- le finalità del D. Lgs. 201/2022 sono quelle di raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità dei servizi, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti così da assicurare, tramite le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;
- il perseguimento delle finalità di cui al punto precedente richiede, ai sensi del D. Lgs. 201/2022 e dei principi fissati con la legge delega (art. 8 L. 118/2022), di garantire la tutela e la promozione della concorrenza nonché il rafforzamento della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

EVIDENZIATO CHE attraverso il servizio di pubblicazione e consultazione della documentazione relativa agli affidamenti ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'ANAC, in quanto soggetto competente ai sensi delle disposizioni di cui al c. 2 dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022, ha specificato che si propone di elaborare schemi tipo di relazione al fine di supportare gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal Decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni, nonché orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices;

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, in particolare per quanto riguarda il settore dei trasporti locali di tipo turistico attivati, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, con la quale la Comunità della Paganella dà completa attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

RILEVATO CHE la lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale- Consiglio dei Sindaci per le Comunità di Valle trentine, la competenza in merito all'organizzazione e concessione dei pubblici servizi, nonché all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, e che pertanto la presente relazione verrà altresì presentata in apposita seduta del Consiglio Comunale;

PRECISATO CHE l'adempimento di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/202 e la relazione che ne deriva rappresentano atto ricognitorio finalizzato a garantire adeguata trasparenza in merito alle modalità di gestione e organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati da questa Comunità a soggetti terzi;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 di data 22 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 24 di data 22 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, la Nota integrativa ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2001 e s.m.).

Preso atto che con decreto del Presidente della Comunità n. 122 di data 22 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 - 2028 nella sola parte finanziaria.

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione dell’Organo esecutivo n. 15 del 24.02.2012, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza dell’Organo esecutivo della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- il Provvedimento del Presidente n. 1 del 08.01.2019, immediatamente eseguibile, di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Paganella;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 27 di data 27.12.2018.
-

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 di data 17.06.2025, avente ad oggetto “Art. 13 comma 3 L.P. 7/2022. Elezione del Presidente della Comunità della Paganella”, con la quale è stato nominato, in applicazione dell’articolo 6 della L.P. 7/2022, Presidente della Comunità della Paganella il dott. Alberto Perli.

RICHIAMATI gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”, che prevedono quanto segue:

- art. 15 comma 1 “Sono organi della comunità: a) il consiglio dei sindaci; b) il presidente; c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo”;

- art. 16 comma 1 “Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto”.

ATTESO che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 49, comma 3 lettera b), della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, nonché degli art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

PRESO ATTO che con decreto n. 5 di data 21.01.2025, il Presidente della Comunità ha individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2025.

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Generale, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03 maggio 2018.

VISTO che sulla proposta di deliberazione non necessita l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03 maggio 2018, essendo il provvedimento scevro di rilievi di natura finanziaria.

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di rispettare la scadenza del 31.12.2025.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.
4. Di raccomandare ai competenti uffici della Comunità il costante monitoraggio degli affidamenti di servizi pubblici locali posti in essere dalla Comunità della Paganella nonché l'attento presidio delle indicazioni e delle linee guida che verranno fornite dall'ANAC e dagli organismi di vigilanza in merito alla puntuale applicazione degli obblighi di trasparenza sulla gestione degli stessi.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 al fine di rispettare la scadenza del 31.12.2025.
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione al Presidente della Comunità, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai

sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

I ricorsi sub lett. b) e c) sono tra loro alternativi.

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Paganella – seduta del 22 dicembre 2025 avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201

ESPRESSIONI DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE" APPROVATO CON L.R. N. 2 DEL 3 MAGGIO 2018.

Regolarità tecnico – amministrativa:

Il Segretario Generale della Comunità della Paganella esprime parere favorevole sulla proposta di provvedimento in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Andalo, lì 22.12.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pancheri Daniel

Regolarità contabile:

Il presente decreto non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Alberto Perli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Daniel dott. Pancheri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale viene pubblicato in data 23.12.2025 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Andalo, lì 23.12.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Daniel dott. Pancheri

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Andalo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniel dott. Pancheri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

- X Deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Andalo, lì 22.12.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Daniel dott. Pancheri

Copia conforme all'originale depositata in ufficio
IL SEGRETARIO GENERALE
Daniel dott. Pancheri